



COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 2 del 28-02-2018

OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI FIESCO NEL COMUNE DI CASTELLEONE (PROVINCIA DI CREMONA) AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 130, L. 56/2014 E DELL'ART. 7 BIS DELLA L.R. N. 9/2006 MODIFICATA DALLA L.R. N. 17/2017

L'anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di Febbraio alle ore 18:30, nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

Componente	Presenti	Assenti	Componente	Presenti	Assenti
PIACENTINI GIUSEPPE	X		PIGOLA DAVIDE	X	
MARCARINI CHIARA	X		CEMBALI ROBERTO		X
BERNOCCHI MATTEO	X		FROSI PAOLO	X	
BIGNAMI SELENE	X				
MARCARINI SANTINO	X				
FAVA GIUSEPPE MARINO		X			
MARCARINI ENZO	X				

TOTALE N.

8 PRESENTI

2 ASSENTI

Assiste all'adunanza il DOTT. FABIO MALVASSORI, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIUSEPPE PIACENTINI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI FIESCO NEL COMUNE DI CASTELLEONE (PROVINCIA DI CREMONA) AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 130, L. 56/2014 E DELL'ART. 7 BIS DELLA L.R. N. 9/2006 MODIFICATA DALLA L.R. N. 17/2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE :

- negli ultimi anni è stato avviato un profondo rinnovamento dei rapporti tra Stato ed enti locali , a partire dalla riforma costituzionale del 2001 che ha determinato un sostanziale ampliamento dei compiti e delle funzioni (proprie o conferite con legge statale o regionale) assegnate ai comuni (art. 118 cost.) e che ha posto anche il principio (art. 119 Cost.) secondo cui questi enti hanno risorse autonome che devono consentire di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite (fatto salvo l'intervento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante);
- i maggiori compiti attribuiti ai comuni, la riduzione delle entrate nei bilanci, dovuta anche alla congiuntura economica sfavorevole, hanno fatto emergere l'inadeguatezza della dimensione territoriale di alcuni e l'inidoneità delle strutture preposte all'esercizio dei compiti agli stessi attribuiti;
- una dimensione territoriale maggiore, che assicuri bacini di utenza di numero adeguato ai fini della economicità/ efficienza nella gestione dei servizi comunali, associata alle economie di scala da realizzare attraverso la riorganizzazione degli apparati amministrativi e burocratici, sono l'unica alternativa per contrastare la tendenza (obbligata) all'aumento della pressione fiscale e delle tariffe dei servizi;

RICHIAMATE:

- le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 nonché, da ultimo, dalla legge n.56/2014 in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" (c.d. Legge Delrio) che all'art. 1 detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- l'art. 1 comma 116 della legge su richiamata che prevede che in caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione;
- il successivo comma 130 che prevede che i comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo, e che in tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del D. lgs 267/2000 s.m.i, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione;
- le deliberazioni n. 31 del 20-12-2017, del Consiglio Comunale e n. 42 del 30-09-2017 della Giunta Comunale in cui si è provveduto alla approvazione e valutazione del Progetto di fusione;

VISTA la Legge Regionale n. 29 del 15.12.2006 recante "*Testo Unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali*";

VISTO in particolare l'art. 7 bis della L.R. n.29/2006 come modificata dalla L.R. 06.07.2017 n. 17, che prevede :

- in caso di volontà di fusione tra due o più enti, una fase preliminare di confronto tra le Amministrazioni Comunali coinvolte, i cittadini, le parti sociali e quelle economiche presenti sul territorio;
- tale attività deve durare almeno 60 giorni (dalla data della deliberazione di avvio) rendendo noti i contenuti del progetto sia attraverso il sito web del comune che attraverso i consueti canali istituzionali (affissioni, comunicazioni alla cittadinanza e assemblee pubbliche);
- alla luce delle osservazioni pervenute nei 60 giorni di pubblicazione del progetto di fusione, per la modifica del nome o dei confini circoscrizionali, i comuni approvano eventuali controdeduzioni e fissano la data del referendum consultivo;
- il progetto e l'esito finale della consultazione referendaria saranno poi inviati al Presidente della Giunta regionale che predispone il relativo progetto di legge da inviare al Consiglio regionale;

RICORDATO che lo statuto del comune incorporante dovrà prevedere che alla comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, e che a tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione;

RICORDATO, inoltre, che le popolazioni interessate saranno sentite, ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo la disciplina regionale;

DATO ATTO che le amministrazioni di Fiesco e Castelleone hanno avviato un percorso di indagine, ricerca e sviluppo al fine di approfondire l'ipotesi di fusione tra i due comuni, come risulta dalle delibere di Giunta n. 82 del 27.09.2017 e n. 42 del 30.09.2017 rispettivamente per il Comune di Castelleone e per il Comune di Fiesco, e che entrambi gli enti hanno provveduto alla approvazione del progetto di fusione con apposita delibera consiliare n. 49 del 20.12.2017 per il Comune di Castelleone e n. 31 del 20.12.2017 per il Comune di Fiesco;

DATO ATTO che il Comune di Fiesco e di Castelleone hanno convocato un'assemblea pubblica, per illustrare i contenuti del progetto di fusione, nelle giornate del 4 dicembre 2017 e 11 dicembre 2017 e un'ulteriore ne convocheranno, ai sensi dell'art. 7bis, co. 3 della l.r. 29/2006, nell'ambito del procedimento di confronto preliminare di cui alla presente deliberazione, previsto altresì dal citato articolo 7bis della norma regionale richiamata;

DATO ATTO che la cittadinanza dei Comuni di Castelleone e Fiesco è stata informata con apposito foglio illustrativo, recapitato a tutte le famiglie, in cui veniva descritto il percorso della fusione ed i contenuti del progetto di fusione, nonché mediante la pubblicazione dello stesso nei rispettivi siti istituzionali;

RITENUTO, quindi, di esprimere l'interesse e la volontà di pervenire alla fusione per incorporazione del Comune di Fiesco nel comune di Castelleone, e di approvare con il presente atto l'iniziativa di fusione per la modifica territoriale conseguente all'incorporazione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. X/7104 del 25.09.2017 avente ad oggetto "Modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, modalità di convocazione degli elettori ed ulteriori indicazioni operative in attuazione dell'art. 2, comma 3^a, della legge regionale 6 luglio 2017, n. 17 (Revisione delle procedure in materia di istituzioni di nuovi comuni e di modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali , modifica del Titolo II della L.R. n. 29/2006) – Referendum consultivo comunale ai sensi dell'art. 7 quater della legge regionale 15 dicembre 2006 n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali);

VISTO che, al fine della fusione per incorporazione verrà sottoposto alla popolazione il seguente quesito referendario, formulato in conformità con la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia sopra richiamata:

- **Volete che il Comune di Fiesco sia fuso per incorporazione nel Comune di Castelleone?**

PRESO ATTO che anche nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare la denominazione del comune incorporante;

DATO ATTO di demandare alle osservazioni presentate dalla comunità nella fase di confronto preliminare di cui all'art. 7bis della l.r. 29/2006 l'eventuale formulazione di proposte di modifica della denominazione del comune incorporante, da sottoporre a ulteriore quesito referendario;

RITENUTO opportuno e doveroso fornire precise indicazioni a tutti gli interessati sulle modalità di presentazione di osservazioni o proposte di modifica al progetto di fusione, oltre che il termine di presentazione delle stesse, come prescritto dall'art. 7 bis della L.R. n. 29/2006 e s.m.i.;

DATO ATTO che con legge regionale sono state definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione e che la Regione Lombardia, nel recepire quanto indicato dalla Legge Delrio, ha modificato per ultima con legge regionale n. 17 del 6 luglio 2017, la precedente legge n. 29 del 15 dicembre 2006;

CONSIDERATO che già con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 20.12.2017 e n. 31 del 20.12.2017 rispettivamente dei Comuni di Castelleone e di Fiesco, avevano manifestato, approvando il progetto di fusione, l'intendimento di intraprendere il percorso di fusione dei Comuni stessi;

RITENUTO che siano presenti i presupposti necessari per intraprendere un procedimento di fusione per incorporazione, quale nuova forma di fusione prevista dalla recente Legge n. 56 del 7 aprile 2014, sia per ragioni di miglioramento del livello di qualità e quantità di servizi che si renderebbe possibile erogare ad entrambe le collettività di riferimento, sia per ragioni economiche con conseguente possibilità di effettuare gli investimenti necessari a livello territoriale;

DATO ATTO che la fusione tra i due comuni assicurerà ad entrambi notevoli vantaggi sul piano finanziario ed, in particolare, sul piano dell'affievolimento dei vincoli in materia di finanza pubblica e per il riconoscimento dei rilevanti contributi statali diretti ad incentivare le fusioni;

DATO ATTO che si prevede dunque l'incorporazione del Comune di Fiesco nel Comune di Castelleone che dovrà succedere in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato;

DATO ATTO che l'iter amministrativo richiede l'adozione da parte di entrambi i comuni di apposite deliberazioni consiliari per esprimere la propria volontà;

FATTO PRESENTE che occorre poi, con delibera di Consiglio, provvedere all'indizione di un referendum consultivo sulla fusione per incorporazione, prima della richiesta di fusione per incorporazione da inoltrare alla Regione Lombardia, proprio per garantire un processo partecipativo sin dall'inizio del percorso di fusione per incorporazione, come richiesto dalla legge Delrio;

VISTO l'allegato documento contenente il progetto di fusione, già contenuto nello studio di fattibilità approvato con delibera consiliare n. 49 del 20.12.2017, aggiornato con le osservazioni contenute nella stessa deliberazione e che sarà oggetto di esame nelle more delle procedure di confronto pubblico previsto dalla legislazione regionale;

VISTI:

- gli artt. 117 e 133 della Costituzione;
- l'art. 15 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 20, comma 1^a, del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012;
- la L.R. Lombardia 15 dicembre 2006, n. 29 e s.m.i.;
- l'art. 1 commi da 116 a 134 della Legge n. 56/2014;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sulla regolarità tecnica e sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli n. 7 (sette), astenuti n. 1 (uno - Consigliere Comunale Marcarini Enzo), contrari n. 0 (zero) su n. 8 (otto) Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di avvio della procedura per la fusione per incorporazione del Comune di Fiesco nel Comune di

Castelleone, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014 n. 56 e dall'art. 7bis della Legge Regionale n. 29/2006, come modificata dalla L.R. 17/2017;

- di approvare il progetto di fusione aggiornato allegato e parte integrante del presente atto;
- di approvare ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1^a, della L.R. n. 29/2006, la formulazione del quesito referendario sulla fusione per incorporazione come di seguito riportato:

VOLETE CHE IL COMUNE DI FIESCO SIA FUSO PER INCORPORAZIONE NEL COMUNE DI CASTELLEONE?

SI		NO
----	--	----

- di demandare alle osservazioni presentate dalla comunità nella fase di confronto preliminare di cui all'art. 7bis della l.r. 29/2006 l'eventuale formulazione di proposte di modifica della denominazione del comune incorporante, da sottoporre a ulteriore quesito referendario;
- di disporre la pubblicazione, fino al termine di cui al punto successivo, ai sensi dell'art. 7bis, comma 2 della l.r. 29/2006, di un avviso di avvio del procedimento, con allegata la presente deliberazione, sul sito istituzionale del Comune di Castelleone e Fiesco, al fine della presentazione di osservazioni e proposte nell'ambito del confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche di cui all'art. 7bis della richiamata l.r. 29/2006;
- di stabilire che chiunque abbia interesse può presentare osservazioni e proposte di modifica che dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 4 maggio 2018 sui contenuti del progetto di fusione allegato al presente atto o sulle proposte della denominazione del comune incorporante, esclusivamente con le seguenti modalità:
- consegna diretta al protocollo del Comune di Castelleone o Fiesco in forma cartacea scritta a macchina o personal computer, allegando copia del documento di riconoscimento del presentatore;
- a mezzo di servizio postale mediante raccomandata AR scritta a macchina o personal computer e indirizzata al Comune di Castelleone oppure al Comune di Fiesco;
- a mezzo di posta elettronica certificata proveniente da indirizzo di posta elettronica allegando eventuali documenti esclusivamente in formato ".pdf" al seguente indirizzo P.E.C.: comune.fiesco.regione.lombardia.it;
- di dare atto che i comuni di Fiesco e Castelleone declinano ogni responsabilità sul mancato, inesatto o incompleto invio in tempo utile delle osservazioni o proposte pervenuti oltre il termine, o trasmesse con modalità o formati diversi da quelli indicati e/o illeggibili e/o indirizzate a casella di posta elettronica diversa da quelle indicate, che saranno considerate irricevibili lasciando all'onere del proponente la verifica nella propria casella dell'avvenuta o meno accettazione e consegna di trasmissione da parte del sistema;
- di stabilire fin d'ora che le osservazioni o proposte di modifica saranno vagliate, approvate o respinte, dal Gruppo di Lavoro formato da rappresentanti dei due Comuni, cui sarà lasciata la più ampia autonomia organizzativa, ed i cui lavori termineranno con l'elaborazione della

versione definitiva del progetto di fusione e della proposta o delle proposte di denominazione del comune incorporante e loro trasmissione ai rispettivi Consigli Comunali per l'approvazione della deliberazione prescritta dall'art. 7 quater commi 1 e 2 della L.R. n. 29/2006 e s.m.i.;

- di dare atto che il Gruppo di Lavoro, nominato con delibera di Giunta comunale n. 62 del 5 luglio 2017, è composto dai Sindaci di Fiesco e Castelleone, dal capogruppo di maggioranza del Comune di Castelleone, dal consigliere di maggioranza del Comune di Fiesco, in quanto non presente la minoranza consigliere, e dai consiglieri designati dai gruppi consiliari di minoranza del Comune di Castelleone;
- il Gruppo di lavoro sarà assistito nei suoi lavori, eventuali verbalizzazioni e produzioni documentali dal Segretario comunale, da rappresentanti dello Studio a cui è stata affidata l'elaborazione del progetto di fusione e l'assistenza alle fasi della procedura di fusione, ed eventualmente dai dipendenti dei comuni;
- ai membri del Gruppo di lavoro non sarà riconosciuta alcuna forma di indennità o rimborso spese;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 bis della L.R. n. 29/2006, ciascun Comune effettuerà autonomamente anche confronti preliminari pubblici o potrà determinare ulteriori forme di pubblicità e di partecipazione, anche al fine di acquisire il parere delle parti sociali ed economiche;
- di trasmettere entro 10 giorni dalla sua approvazione la presente deliberazione al Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 4, della L.R. 29/2006 e s.m.i., via P.E.C. all'indirizzo presidenza.regione.lombardia.it, unitamente alla documentazione indicata.

Successivamente, con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 7 (sette), astenuti n. 1 (uno - Consigliere Comunale Marcarini Enzo), contrari n. 0 (zero) su n. 8 (otto) Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, dichiara il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi del 4^a comma dell'art.134 del D.Lgs. n. 267/2000, nella necessità di dare attuazione immediatamente a quanto previsto nel presente atto deliberativo.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO MALVASSORI

IL PRESIDENTE
GIUSEPPE PIACENTINI

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

[**X**] Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto di apposita e distinta separata votazione.

Fiesco, 28-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO MALVASSORI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

